

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2905-C</sup>

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **SODDU**)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 14 dicembre 1988*

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 20 dicembre 1988 (Stampato n. 1465)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVETTI, ZANGHERI, NAPOLITANO, BORGHINI, RUBBI  
ANTONIO, MARRI, PAJETTA, GABBUGGIANI, CIABARRI,  
CRIPPA, LAURICELLA, MAMMONE, NATTA, SERAFINI  
ANNA MARIA, ALBORGHETTI**

---

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento  
di un mandato costituente al Parlamento europeo che  
sarà eletto nel 1989

---

*Presentata alla Presidenza il 24 febbraio 1989*

---

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Torna all'esame della Camera, per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, la proposta di legge costituzionale per l'indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989, approvata in prima deliberazione dalla Camera stessa nella seduta del 14 dicembre 1988 e dal Senato della Repubblica, senza modificazioni, nella seduta del 20 dicembre 1988.

La proposta di legge prevede l'indizione, per il giorno delle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo, di un *referendum* popolare consultivo per la realizzazione entro il 1992 dell'unità politica europea, attraverso l'elaborazione, da parte del Parlamento europeo, cui si affida un mandato in tal senso, di un progetto di Costituzione europea da sottoporre alla ratifica degli Stati membri della Comunità.

Il forte rilievo politico del quesito posto all'elettorato e la novità dell'indi-

zione di un *referendum* consultivo, indipendentemente dalla previsione generale, in Costituzione, dell'istituto, hanno fatto propendere la Commissione in sede di prima lettura, e non senza ampio dibattito, per il ricorso allo strumento della legge costituzionale, scelta che ha trovato conferma nel voto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il relatore confida quindi che l'Assemblea, alla quale il progetto di legge costituzionale è ora sottoposto per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, vorrà esprimersi favorevolmente con quell'ampiezza di consensi che permetta al provvedimento, ove approvato da ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di conseguire l'immediata efficacia, al fine di consentire il contemporaneo svolgimento del *referendum* e della consultazione elettorale per il Parlamento europeo.

PIETRO SODDU, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
IN PRIMA DELIBERAZIONE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità? ».

## ART. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

## RT. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*

dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

#### ART. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

#### ART. 4.

*Identico.*